

proposta di legge n. 367

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 23 ottobre 2013

—————

NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

—————

Signori Consiglieri,

il testo della presente proposta di legge è frutto di una riflessione progredita nel tempo per tenere conto e adattarsi a una riflessione scientifico-disciplinare in evoluzione in materia di governo delle trasformazioni territoriali e urbane, in relazione sia agli esiti delle leggi approvate da altre Regioni sia ai cambiamenti in corso nella governance territoriale, nell'architettura del governo locale e in particolare nell'evoluzione della struttura insediativa delle Marche.

Al fine di agevolare e semplificare la lettura e l'applicazione delle norme regionali che interessano la materia urbanistica e del governo del territorio, la proposta di legge provvede all'abrogazione integrale della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), della l.r. 17 dicembre 1999, n. 35 (Disposizioni in materia di informazione territoriale e cartografia regionale) e della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), inglobando le parti di tali leggi da mantenere in vigore, modificandole e integrandole ove necessario.

Tra i principali aspetti che caratterizzano il presente testo si possono indicare:

- l'introduzione del principio di collaborazione interistituzionale tra Regione, Provincia e Comuni sulle scelte fondamentali per il governo del territorio;
- una più aggiornata declinazione del principio di sussidiarietà applicato alla pianificazione del territorio, con la conseguente attribuzione di importanti funzioni alla scala intercomunale e comunale;
- l'integrazione preventiva del principio di sostenibilità ambientale negli strumenti della pianificazione urbanistica, con una forte attenzione allo sviluppo durevole focalizzato nella conservazione delle risorse primarie quali il territorio, il paesaggio, l'ambiente e il suolo, che parte dalla riqualificazione degli insediamenti esistenti;
- il superamento dell'attuale logica soltanto quantitativa degli standard, in favore della previsione di standard e obiettivi di qualità urbana, ecologico-ambientale e paesaggistica;
- la particolare nuova attenzione ai processi partecipativi dei cittadini, delle comunità locali e loro associazioni per favorire nuova consapevolezza sulla qualità urbana e territoriale e ricevere contributi positivi sulle scelte di pianificazione.

I suddetti principi trovano attuazione, in particolare attraverso:

- la previsione di un Documento strategico territoriale (DST) quale strumento agile, in sostituzione del più complesso e rigido Piano di inquadramento territoriale (PIT) individuato dalla legge regionale n. 34/1992, finalizzato alla definizione da parte della Regione di strategie territoriali coerenti con i documenti strategici comunitari e nazionali;
- l'arricchimento dei contenuti del Piano paesaggistico ambientale regionale (PPAR), specialmente attraverso una migliore definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica e di qualità dei nuovi paesaggi, con l'allineamento alle previsioni della Convenzione europea del paesaggio e alle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- l'introduzione del Piano strutturale intercomunale (PISI), principale innovazione della legge anche a livello nazionale. Strumento centrale della pianificazione di area vasta, non conformativo dei diritti privati, condiviso e perequato tra gli enti locali, da costruire attraverso una conferenza di pianificazione (CP) che vede la partecipazione di tutti gli enti concorrenti nella responsabilità territoriale e di tutti gli attori della trasformazione;
- l'introduzione del Piano operativo comunale (POC), strumento locale di governo di tutte le trasformazioni che non coinvolgono la scala territoriale più ampia, il quale sostituisce il vecchio piano regolatore generale (PRG) e viene portato a compimento dai piani attuativi e dagli interventi edilizi diretti.

E' stata perciò prevista una struttura della pianificazione territoriale e urbanistica articolata su tre livelli, dove il livello regionale del DST e provinciale del PTC si caratterizza per un impianto leggero, finalizzato a descrivere la struttura del territorio, le grandi invarianti, gli indirizzi strategici e le visioni guida.

Il livello intercomunale del PISI, costruito e approvato in un'ottica di co-pianificazione, si caratterizza per la sua natura sovralocale e federata, non dotata di potestà conformative sul regime giuridico dei suoli, fatto salvo quanto necessario ai fini della tutela delle risorse primarie. Un piano fatto di indirizzi e di strategie, un vero e proprio masterplan che descrive e fissa la struttura portante del territorio di interesse, che rifiuta esplicitamente ogni definizione di dettaglio edilizio, che determina e fissa le regole del governo del territorio per tutti i Comuni compresi nell'ambito di pianificazione.

Il livello esclusivamente locale è quello del POC, approvato dal solo Comune, con caratteri-

stiche prescrittive ed esecutive a livello urbanistico ed edilizio. Un piano delle attuazioni, da realizzare di norma nei cinque anni di durata di un mandato amministrativo comunale, a cui dovranno riferirsi le pianificazioni comunali attuative.

La proposta si compone di 37 articoli suddivisi in cinque Capi.

I primi articoli, ricompresi nel Capo I (articoli 4-9), definiscono i soggetti del governo del territorio.

L'obiettivo è quello di disciplinare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale e degli indirizzi comunitari, le funzioni in materia di governo del territorio assegnate a ciascun ente, in particolare a Regione (articolo 5), Province (articolo 6) e Comuni (articolo 7), nonché agli altri soggetti titolari di competenze nella materia oggetto della legge. La nuova articolazione delle competenze conferma la geografia descritta dalla l.r. 34/1992, aggiornandola alla luce dei provvedimenti statali successivamente intervenuti. Tra i principi introdotti in questa parte della proposta di legge si segnalano, in particolare, agli articoli 4 e 9:

- l'introduzione del principio di collaborazione interistituzionale tra tutti i soggetti del sistema del governo del territorio regionale, per la elaborazione di modalità condivise di conoscenza e di regolazione del territorio, di localizzazione e attuazione degli interventi. Tale principio garantisce l'unità e il coordinamento della pianificazione. La proposta di legge

individua, inoltre, quali strumenti ordinari per l'attuazione della collaborazione interistituzionale, gli accordi territoriali e le conferenze di pianificazione, disciplinati dagli articoli 26 e 27;

- la ridefinizione della governance territoriale, mediante l'estensione della partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle fasi di formazione e ai processi decisionali degli strumenti di governo del territorio.

Il Capo II (articoli 10-22) individua gli strumenti della pianificazione territoriale e il relativo procedimento di formazione: il PPAR (articoli 10-11), il DST (articoli 12-13), il PTC (articoli 14-15), il PISI (articoli 16-17), il POC (articoli 18-19), gli strumenti urbanistici attuativi (articoli 20-21), alcuni piani di settore (articolo 22).

Il Capo III (articoli 23-30) definisce le regole comuni e le norme per il coordinamento delle procedure attinenti il governo del territorio.

Il Capo IV (articoli 31-33) individua gli standard di qualità del sistema territoriale (articolo 31), disciplina le Aree produttive ecologicamente attrezzate (articolo 32) e istituisce l'Osservatorio regionale del territorio e del paesaggio (articolo 33) quale strumento per l'attuazione dell'articolo 133 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea sul paesaggio.

Il Capo V (articoli 34-37) detta le disposizioni finali e quelle transitorie necessarie per la gestione del periodo di transizione tra il regime normativo della vigente l.r. 34/1992 e quello introdotto con la presente proposta.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge, nella consapevolezza che il corretto utilizzo delle risorse genera sviluppo durevole, coesione sociale, competitività economica e rafforza l'identità regionale in una visione di progresso europeo:

- a) riconosce la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e il riassetto idraulico e idrogeologico quali attività strategiche per il governo del territorio, promuovendo politiche e buone pratiche di utilizzo delle risorse territoriali, paesaggistiche e ambientali mediante l'individuazione di strumenti e procedimenti idonei, favorendo in particolare scelte che limitano il consumo di suolo, garantiscono la riduzione e la prevenzione dei rischi per l'incolumità della popolazione, tutelano il patrimonio storico e architettonico;
- b) valorizza il territorio e il paesaggio delle Marche, riconoscendoli come patrimonio comune della società regionale frutto delle trasformazioni prodotte sull'ambiente dall'attività antropica e componente della vita e dell'esperienza quotidiana dei cittadini;
- c) promuove lo sviluppo economico e sociale dei maggiori sistemi urbani e dei centri minori, il restauro, il rinnovamento, il riuso e la ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, secondo criteri di innovazione tecnica, organizzativa e istituzionale nella dimensione europea;
- d) favorisce l'analisi permanente delle trasformazioni territoriali e, su questa base, le forme organizzate di partecipazione dei cittadini alla sfera pubblica e di accesso alla formazione delle decisioni. In particolare, per garantire a tutti la qualità dei luoghi di vita, incoraggia una costante interrelazione tra i saperi esperti e gli abitanti, chiamati a condividere le scelte di pianificazione fin dall'origine, ricercando assieme alle comunità locali le risposte ai bisogni espressi con piena attenzione anche alle differenze di età, cultura, abilità, genere e a ogni altra diversità.

Art. 2
(Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica)

1. La pianificazione territoriale e urbanistica costituisce lo strumento ordinario fondamentale per il governo del territorio regionale.

2. In coerenza con gli indirizzi europei e con la legislazione statale, costituiscono obiettivi generali della pianificazione di cui al comma 1:

- a) la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, soprattutto attraverso politiche adeguate in materia di energia e trasporti;
- b) la salvaguardia delle biodiversità e delle reti ecologiche;
- c) la costruzione di nuova qualità territoriale, paesistica e ambientale, da considerare anche quale fattore primario dello sviluppo economico e della coesione sociale;
- d) la riqualificazione e la rigenerazione urbana degli insediamenti;
- e) la salvaguardia dei territori costieri non urbanizzati;
- f) la prevenzione e riduzione dei rischi e la messa in sicurezza dei territori rispetto alle dinamiche evolutive del sistema fisico, ambientale e antropico;
- g) l'equità e la solidarietà tra gli attori pubblici e privati del governo del territorio;
- h) la trasparenza e la partecipazione nei processi decisionali, assumendo la valutazione pubblica delle scelte come modalità ordinaria da adottare nella definizione dei problemi del territorio, nella fissazione degli obiettivi di sviluppo, nell'elaborazione di piani e politiche;
- i) la certezza dei tempi di attuazione.

Art. 3

(Strumenti della pianificazione territoriale e valutazione ambientale strategica)

1. Ai sensi della presente legge sono in particolare strumenti per il governo del territorio:

- a) il Piano paesaggistico ambientale regionale (PPAR) di cui all'articolo 10;
- b) il Documento strategico territoriale (DST) di cui all'articolo 12;
- c) il Piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'articolo 14;
- d) il Piano strutturale intercomunale (PISI) di cui all'articolo 16;
- e) il Piano operativo comunale (POC) di cui all'articolo 18.

2. Gli atti di cui al comma 1 e le loro modifiche sono soggetti alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della normativa europea, statale e regionale vigente in materia. La VAS non è necessaria in caso di modifiche conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di singole opere che hanno per legge effetto di variante.

3. Per i PISI, la VAS è effettuata dalla Provincia nel cui territorio insiste la maggior parte del PISI. La VAS del POC è effettuata dal Comune.

4. Per il principio di non duplicazione, non sono sottoposti a VAS gli strumenti attuativi di cui all'articolo 20 che non comportano varianti

agli strumenti sovraordinati, purché questi ultimi siano stati oggetto di valutazione sotto il profilo ambientale.

Capo I **Soggetti del governo del territorio**

Art. 4

(Collaborazione interistituzionale)

1. Sono soggetti del governo del territorio regionale la Regione, le Province e i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici titolari di funzioni nelle materie della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 operano in collaborazione tra di loro per la definizione di modalità condivise e coordinate di conoscenza e di pianificazione del territorio, di localizzazione e attuazione degli interventi, garantendo la circolazione e la fruizione dei dati desunti da analisi studi, indagini, ricerche.

3. Costituiscono strumenti ordinari per l'attuazione della collaborazione interistituzionale gli accordi territoriali di cui all'articolo 26 e le conferenze di pianificazione (CP) di cui all'articolo 27.

Art. 5

(Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le funzioni generali di coordinamento, indirizzo e monitoraggio della pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della tutela dell'ambiente e del corretto uso delle risorse naturali. Le funzioni di coordinamento, di indirizzo e monitoraggio si esercitano anche mediante le CP di cui agli articoli 17 e 27.

2. La Regione definisce, mediante i propri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, una visione strategica coerente con le linee di sviluppo nazionali ed europee, nella quale il territorio, il paesaggio e l'ambiente sono assunti come riferimento primario per lo sviluppo economico e la coesione sociale.

3. L'Assemblea legislativa regionale in particolare approva:

- a) il PPAR, con le procedure di cui all'articolo 11;
- b) il DST, con le procedure di cui all'articolo 13.

4. La Giunta regionale, in particolare:

- a) attivate le opportune consultazioni con le associazioni degli enti locali, secondo gli indirizzi del DST e previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) definisce gli ambiti di pianificazione, intesi quali ambiti intercomu-

nali per l'esercizio coordinato delle funzioni dei Comuni attraverso forme associative e di cooperazione in materia di pianificazione territoriale e principalmente per la redazione, l'approvazione e l'attuazione del PISI. La medesima deliberazione indica gli ambiti di interesse strategico nei quali la Regione partecipa alla CP di cui all'articolo 17;

- b) esercita il potere sostitutivo nei casi di inadempienza all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, previa diffida e sentito il CAL.

5. Rimane ferma la competenza della Regione in materia di individuazione dei beni paesaggistici ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

6. La Giunta regionale adotta con apposita deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, l'elenco degli enti in possesso dei requisiti per esercitare le funzioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 5. L'elenco è aggiornato a seguito delle variazioni intervenute in ordine al possesso dei requisiti medesimi.

7. Le funzioni di cui agli articoli 6, comma 2, lettera m), e 7, comma 5, restano di competenza della Regione qualora l'intervento interessi il territorio di più Province.

Art. 6

(Funzioni delle Province)

1. Le Province predispongono e adottano il PTC con le procedure di cui all'articolo 15.

2. Spettano inoltre alle Province, per il rispettivo territorio, le seguenti funzioni:

- a) la partecipazione alla CP di cui all'articolo 17 per l'adozione del PISI;
- b) la formulazione delle osservazioni sui POC ai sensi dell'articolo 19, comma 5;
- c) la nomina del commissario ad acta ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale);
- d) la nomina dei commissari per l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati anche di iniziativa privata e loro varianti, nei casi di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- e) la sospensione o la demolizione di opere e l'annullamento di provvedimenti autorizzatori comunali secondo quanto previsto dagli arti-

- coli 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- f) il ricevimento delle comunicazioni di cui all'articolo 27, comma 4, del d.p.r. 380/2001 e l'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 31 della stessa legge;
 - g) l'individuazione e l'attestazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), ai sensi dell'articolo 32;
 - h) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni non tutelati come beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004, anche ricadenti in zone limitrofe;
 - i) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni svolte dai Comuni ai sensi dell'articolo 7 e l'adozione, previa diffida, dei necessari interventi sostitutivi;
 - l) l'adozione dei pareri previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
 - m) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e l'espressione del parere di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 6 giugno 1988, n. 19 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt), per gli impianti elettrici e le relative opere accessorie che interessano il territorio provinciale.

3. Le funzioni di cui all'articolo 7, comma 5, sono di competenza della Provincia qualora l'intervento interessi il territorio di due o più Comuni ricadenti nel territorio della medesima.

Art. 7

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, associati negli ambiti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), adottano il PISI secondo le procedure di cui all'articolo 17.

2. I Comuni adottano e approvano il POC secondo le procedure di cui all'articolo 19.

3. I Comuni adottano e approvano inoltre in particolare, in base alla procedura unificata di cui all'articolo 21, i seguenti strumenti attuativi:

- a) i piani particolareggiati di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);
- b) i piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
- c) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree

fabbricabili per l'edilizia economica e popolare);

- d) i piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);
- e) i piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 1150/1942;
- f) il programma operativo per la riqualificazione urbana (PORU), ai sensi della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile").

4. I Comuni provvedono anche all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone totalmente o parzialmente tutelate, ai sensi della parte terza del d.lgs. 42/2004.

5. Sono conferite ai singoli Comuni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni di cui al medesimo articolo 146 e l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni comunque sottoposti a tutela. Le condizioni di cui all'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 si considerano sussistenti qualora:

- a) la responsabilità del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia affidata ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento urbanistico-edilizio, anche se appartenente alla medesima struttura organizzativa;
- b) il soggetto che svolge l'istruttoria possieda almeno uno dei requisiti di competenza ed esperienza previsti all'articolo 8, comma 2, o in alternativa siano state costituite le commissioni di cui al medesimo articolo 8.

6. I Comuni possono conferire le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica alle Comunità montane e alle Unioni dei Comuni in possesso dei requisiti di cui al comma 5. Le medesime funzioni sono esercitate dagli Enti

parco in possesso dei requisiti di cui al comma 5 nei territori di loro competenza.

7. Spetta ai Comuni il rilascio dei permessi di costruire in deroga alle norme degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere, solo se concorrono le seguenti condizioni:

- a) la facoltà di rilasciare permessi in deroga è prevista dai regolamenti edilizi o dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) il permesso in deroga riguarda impianti od opere pubbliche o di interesse pubblico, quest'ultimo purché adeguatamente motivato;
- c) il volume o la superficie utile assentiti non superano del 10 per cento il corrispondente valore stabilito dagli indici di fabbricabilità per la zona interessata;
- d) non sussistono ragioni contrarie di natura ambientale o architettonica;
- e) sono rispettati i limiti inderogabili di densità edilizia previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).

8. Il permesso di cui al comma 7 non è rilasciato:

- a) per interventi ricadenti nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968;
- b) per permessi in deroga alle disposizioni del PPAR immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici.

9. Spetta altresì ai Comuni l'esercizio di tutte le funzioni nelle materie di cui alla presente legge non espressamente conferite ad altro ente.

Art. 8

(Commissioni locali per il paesaggio)

1. Le commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del d.lgs. 42/2004 possono essere costituite dagli enti cui compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 6, comma 3, e 7, commi 5 e 6, anche mediante forme associative e di cooperazione fra gli enti locali medesimi.

2. Le commissioni sono composte da non meno di tre soggetti con specifica esperienza lavorativa almeno triennale, in particolare da:

- a) un laureato in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali;
- b) un laureato in materie botanico vegetazionali, agronomiche e forestali;
- c) un laureato in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali.

3. Le commissioni esprimono parere sulla compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 146, comma 7, 147 e 159 del d.lgs. 42/2004, secondo le modalità individuate dagli enti locali interessati. Le commissioni verificano in particolare la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel PPAR, nel PISI e nel POC a esso adeguati, accertandone:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e alle finalità di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, dal PPAR, dal PISI e dal POC;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati nella dichiarazione e nel PPAR.

Art. 9

(Partecipazione)

1. I cittadini singoli o associati e le organizzazioni della società regionale hanno diritto a prendere parte in modo informato ai processi decisionali che riguardano l'assetto territoriale e la qualità della vita.

2. I soggetti privati, singoli o associati, partecipano in maniera consapevole, attiva e responsabile alla formazione degli strumenti di governo del territorio, in ogni fase e senza soluzione di continuità, con le modalità stabilite dalla presente legge. Ulteriori modalità possono essere disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, in modo da garantire che:

- a) la partecipazione sia aperta a tutti gli attori rilevanti in rapporto al contesto interessato;
- b) l'eventuale identificazione di specifici soggetti da consultare in relazione a determinate fasi o attività dei processi decisionali sia effettuata in base a criteri predeterminati, applicati in modo trasparente;
- c) siano individuate azioni specifiche volte alla massima diffusione al pubblico delle informazioni, anche tecniche, relative al procedimen-

to di formazione degli strumenti di governo del territorio;

- d) siano realizzate attività di formazione a supporto dei processi partecipativi, destinate a tecnici, amministratori, dipendenti regionali e degli enti locali, organizzazioni di cittadini;
- e) siano valorizzati e sostenuti i progetti di partecipazione promossi dall'autonoma iniziativa dei soggetti interessati, organizzazioni di cittadini o imprese, scuole, enti locali.

3. I soggetti di cui all'articolo 4 attivano processi decisionali partecipativi ai sensi del comma 2 sia in sede di redazione degli strumenti di governo del territorio di rispettiva competenza sia ogniqualvolta intendono apportare varianti agli strumenti vigenti e in particolare:

- a) adottano il metodo argomentativo quale principio basilare della pianificazione, motivando adeguatamente le scelte operate dagli strumenti di governo del territorio;
- b) promuovono la costruzione di strategie condivise con i soggetti di cui al comma 1, in un quadro di forte valorizzazione del principio di sussidiarietà, mediante la definizione di azioni comuni per la risoluzione di specifiche problematiche riguardanti il territorio, informate a criteri di utilità pubblica, valore sociale, sostenibilità ambientale, rendimento economico;
- c) possono organizzare dibattiti pubblici in previsione di interventi suscettibili di impatti rilevanti di natura ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale ed economica.

Capo II

Strumenti della pianificazione territoriale

Art. 10

(Piano paesaggistico ambientale regionale)

1. Il PPAR, quale carta fondamentale del territorio marchigiano, nel rispetto della Convenzione europea sul paesaggio di cui alla legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), e del d.lgs. 42/2004, assicura la tutela e la valorizzazione dei valori ambientali, identitari e culturali della Regione, definendo e promuovendo forme di uso del territorio sostenibili e durevoli.

2. Il PPAR, sulla base dell'analisi dello stato fisico del territorio regionale e dei suoi usi, provvede alla ricognizione delle risorse storiche, culturali, paesaggistiche, ambientali e naturalistiche e delle loro interrelazioni, nonché alla definizione delle condizioni e degli obiettivi per la tutela e valorizzazione delle risorse medesime.

3. Il PPAR in particolare:

- a) effettua le attività previste dall'articolo 143, comma 1, del d.lgs. 42/2004, individuando le politiche e le azioni da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, tenendo conto delle situazioni di degrado e di rischio anche in relazione all'assetto idrogeologico e con particolare attenzione ai paesaggi della vita quotidiana indicati dalla Convenzione di cui al comma 1;
- b) individua e caratterizza gli ambiti di paesaggio sulla base delle tipologie territoriali e dei caratteri fisici, ambientali e identitari essenziali del territorio marchigiano, con particolare riguardo alle zone montane, collinari, costiere, fluviali e agricole, nonché ai centri storici;
- c) identifica le porzioni di territorio da sottoporre a speciale disciplina paesaggistica ai fini della gestione dei suoli, della bonifica e della trasformazione agraria, della conservazione e gestione dei boschi e delle foreste, nonché le aree costiere nelle quali adottare particolari misure volte a contenere i fenomeni di trasformazione e l'urbanizzazione;
- d) indica le aree di particolare importanza naturalistica per le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, floristiche e faunistiche, da destinare alla costituzione di parchi regionali e riserve naturali o da delimitarsi ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali), nonché quelle incluse nella Rete ecologica delle Marche (REM) di cui alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 2 (Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio e modifiche alla legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010");
- e) determina le misure per garantire il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio;
- f) può prevedere l'individuazione delle aree di cui all'articolo 143, comma 4, del d.lgs. 42/2004.

4. Gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui al comma 3, lettera a), prevedono in particolare:

- a) il mantenimento delle caratteristiche identitarie, dei valori e delle morfologie costitutive, ivi comprese le tipologie architettoniche espressione della cultura locale, delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali, nonché delle tecniche innovative compatibili con gli obiettivi di qualità;
- b) la previsione di linee guida per lo sviluppo adeguate ai diversi livelli di valore riconosciuti e tali da esaltare il pregio paesaggistico del

territorio, con particolare attenzione alle aree agricole quali elementi costitutivi del paesaggio tradizionale della Regione;

- c) la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati.

5. Il PPAR formula obiettivi di qualità, indirizzi, direttive e prescrizioni per la formazione e la revisione degli strumenti di pianificazione territoriale e detta norme immediatamente vincolanti, indicando con riferimento a zone paesaggistico-territoriali omogenee:

- a) i criteri e i parametri per la valutazione e la graduazione dell'interesse paesaggistico;
- b) le tipologie di trasformazione e di uso del territorio compatibili con la conservazione dei valori ambientali protetti;
- c) i limiti e i rapporti che definiscono le condizioni minime di compatibilità delle modifiche dei luoghi, con il mantenimento dei fondamentali caratteri geomorfologici, botanico vegetazionali, ecologici e antropici esistenti;
- d) le iniziative da promuovere e da favorire per il conseguimento di obiettivi di valorizzazione rispondenti anche alle esigenze di sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti.

6. I contenuti del PPAR costituiscono direttive vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del d.lgs 42/2004.

7. Le previsioni del PPAR costituiscono indirizzo in materia di tutela del paesaggio per l'elaborazione dei piani delle aree naturali protette. Le prescrizioni di natura paesaggistica presenti nei piani delle aree naturali protette vigenti sono confermate ove il PPAR non ne preveda espressamente la modifica o l'abrogazione.

Art. 11

(Procedimento di formazione del PPAR)

1. Lo schema di PPAR è adottato dalla Giunta regionale ed è pubblicato sul sito web della Regione. Gli allegati sono contestualmente depositati presso la struttura organizzativa regionale competente, a disposizione di chiunque vi abbia interesse. L'avviso di adozione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

2. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi sindacali e professionali, nonché gli enti e le associazioni possono presentare osservazioni alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1.

3. Nello stesso termine di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni allo schema, limitatamente alle previ-

sioni e agli interventi a tal fine espressamente indicati dal PPAR adottato. Sono in ogni caso immediatamente vincolanti le disposizioni cui il PPAR riconosce espressamente tale efficacia.

4. In base all'accordo di cui all'articolo 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004, la Giunta regionale delibera la presentazione del PPAR all'Assemblea legislativa regionale, formulando proposte in ordine all'accoglimento delle osservazioni presentate ovvero controdeducendo alle medesime. Le osservazioni sono prese in considerazione dall'Assemblea legislativa regionale per gruppi omogenei.

5. Il PPAR è approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale nei termini indicati dall'accordo di cui al comma 4 ed è pubblicato nel sito web della Regione. Esso è contestualmente depositato con gli allegati presso la sede della Giunta regionale. Dell'approvazione è dato avviso nel BUR.

6. Il PPAR entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

7. All'adeguamento o alla variazione del PPAR si provvede con la procedura di cui al presente articolo.

Art. 12

(Documento strategico territoriale)

1. Il DST è predisposto in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria regionale e con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio. Esso è finalizzato ad accrescere la competitività dei sistemi territoriali regionali, garantendo la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali, la sicurezza dei territori, delle popolazioni e degli insediamenti rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico.

2. Il DST individua i temi settoriali di riferimento per delineare le strategie territoriali, definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie, costituisce il riferimento generale per le trasformazioni del territorio cui si conformano gli strumenti di pianificazione di livello provinciale, intercomunale e comunale.

3. Il DST identifica le aree contigue alle Regioni confinanti e le aree interprovinciali e intercomunali nelle quali sia opportuno procedere con specifici strumenti al fine di un ordinato sviluppo delle trasformazioni territoriali, dettando in particolare le linee di indirizzo per la definizione degli ambiti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a).

4. Il DST tiene conto in particolare delle previ-

sioni contenute nei piani di difesa del suolo e di assetto idrogeologico, nella REM e nel PPAR.

Art. 13

(Procedimento di formazione del DST)

1. La Giunta regionale approva un documento preliminare che individua, con riguardo agli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e sociale, di tutela del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, di difesa del suolo e messa in sicurezza del territorio che si intendono perseguire, le principali componenti dell'assetto e delle trasformazioni territoriali e lo trasmette al Consiglio delle autonomie locali (CAL) e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) per eventuali valutazioni e proposte, da esprimere entro sessanta giorni dal ricevimento. Il documento preliminare è trasmesso altresì per conoscenza alle Regioni contermini e alle amministrazioni statali interessate.

2. La Giunta regionale, tenuto conto delle valutazioni e delle proposte raccolte ai sensi del comma 1, delibera la proposta di DST e la trasmette all'Assemblea legislativa regionale. La proposta di DST è depositata presso la sede della Giunta regionale per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione ed è altresì pubblicata sul sito web della Regione medesima.

3. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 2 possono formulare osservazioni e proposte:

- a) gli enti e organismi pubblici;
- b) i comitati e le associazioni economiche e sociali, nonché quelle costituite per la tutela di interessi diffusi.

4. L'Assemblea legislativa regionale, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni presentate e approva il DST.

5. Copia integrale del DST approvato è depositata per la libera consultazione, anche in solo formato digitale, presso la Regione e le Province ed è altresì consultabile nel sito web della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nel BUR.

6. Il DST entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione di cui al comma 5.

Art. 14

(Piano territoriale di coordinamento)

1. Il PTC determina gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale non ricompresi nel DST, nel rispetto delle prescrizioni, indicazioni e strategie previste dal DST medesimo, dal

PPAR, dalla REM e dagli altri strumenti di pianificazione sovraordinati ai sensi della legislazione vigente.

2. Il PTC precisa gli obiettivi e gli indirizzi di assetto territoriale per gli ambiti della pianificazione intercomunale ai fini del loro coordinamento e indica in particolare:

- a) le diverse destinazioni generali del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportano rilevanti trasformazioni territoriali, delle maggiori infrastrutture pubbliche e private e delle principali linee di comunicazione, non previste dal DST;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;
- e) l'indicazione dei tempi, delle priorità e delle misure di attuazione del PTC stesso;
- f) i criteri ai quali i Comuni, all'atto della redazione del PISI, devono attenersi nel valutare i fabbisogni edilizi.

3. Il PTC inoltre, sentiti gli enti pubblici interessati:

- a) introduce, ove necessario, le ulteriori previsioni che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultano utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PPAR;
- b) concorre alla definizione del quadro conoscitivo del territorio regionale, con particolare riguardo ai fenomeni di dissesto idrogeologico;
- c) definisce il progetto di rete ecologica di scala provinciale;
- d) individua gli obiettivi del progetto di mobilità sostenibile del territorio provinciale.

4. Per l'attuazione del PTC, la Provincia può promuovere gli accordi territoriali di cui all'articolo 26, diretti a definire gli interventi tecnico-finanziari di livello intercomunale da realizzare in un preciso arco temporale.

Art. 15

(Procedimento di formazione del PTC)

1. La Provincia predisporre e adotta il PTC assicurando, sin dalla fase iniziale di predisposizione, la partecipazione della Regione, dei Comuni e degli altri enti interessati mediante la convocazione di CP consultive ai sensi dell'articolo 27, comma 2.

2. Lo schema adottato è pubblicato sui siti web della Provincia, dei Comuni interessati e

della Regione ed è contemporaneamente depositato presso la sede della Provincia e dei Comuni compresi nell'area oggetto del PTC medesimo. L'avviso dell'adozione è pubblicato nel BUR.

3. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi sindacali e professionali nonché gli enti e le associazioni possono presentare osservazioni alla Provincia entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Le osservazioni possono essere presentate da chiunque vi abbia interesse limitatamente alle previsioni e agli interventi a tal fine espressamente indicati nel PTC medesimo.

4. Entro i successivi novanta giorni, la Provincia procede all'ulteriore istruttoria e all'esame delle osservazioni e convoca la CP decisoria di cui all'articolo 27, comma 4, per l'approvazione del PTC, alla quale partecipano i rappresentanti della Regione e dei Comuni interessati.

5. In sede di CP di cui al comma 4 la Regione accerta la conformità delle previsioni del PTC al DST, al PPAR e agli altri piani di settore sovraordinati, nonché il rispetto delle norme e degli indirizzi statali e regionali in tema di programmazione socio-economica e territoriale.

6. La pubblicazione e il deposito del PTC approvato avvengono secondo quanto previsto dal comma 2. Il PTC entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione nel BUR.

7. In caso di dichiarazione di non conformità resa ai sensi del comma 5, la Provincia si adegua ai rilievi espressi dal rappresentante della Regione entro il termine di centoventi giorni. Decorso inutilmente tale termine il provvedimento di adozione del PTC decade e il piano deve essere riadottato dalla Provincia con le procedure previste dal presente articolo.

Art. 16

(Piano strutturale intercomunale)

1. I Comuni di ciascuno degli ambiti definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a), predispongono in forma associata il PISI, in conformità con le indicazioni strategiche del DST, con il PPAR, il PTC e gli altri atti di pianificazione settoriale sovraordinati.

2. Il PISI interessa tutti i territori dei Comuni associati e si articola nei seguenti contenuti:

a) individua il ruolo strategico dell'area all'interno di sistemi territoriali più ampi e in particolare:

- 1) identifica la traiettoria di sviluppo tendenziale dell'ambito e gli impatti sulla competitività e la coesione sociale e territoriale;
- 2) definisce una possibile strategia di svilup-

- po, anche attraverso la consultazione dei soggetti sociali e degli operatori di rilievo per l'area interessata, basata sulla sostenibilità ambientale, le specificità e i valori territoriali e paesaggistici;
- b) indica obiettivi e misure di sostenibilità ambientale e di tutela degli ecosistemi e in particolare:
- 1) analizza lo stato dell'ambiente al momento della redazione del piano, evidenziandone le criticità e i punti di forza;
 - 2) definisce gli obiettivi di miglioramento per le diverse matrici ambientali e le misure di sostenibilità energetico-ambientale;
 - 3) valuta come le scelte proposte incidono sullo stato dell'ambiente, attraverso il rapporto ambientale per la procedura di VAS;
 - 4) definisce la struttura della REM nell'ambito intercomunale, realizzandone in particolare gli obiettivi di connettività;
- c) persegue il miglioramento della qualità del paesaggio in attuazione del PPAR e in particolare:
- 1) caratterizza la struttura paesaggistica del territorio compreso nell'ambito di pianificazione in riferimento all'ambito di paesaggio individuato dal PPAR;
 - 2) rappresenta su cartografia in scala adeguata le aree tutelate ai sensi della normativa statale e regionale;
 - 3) individua e perimetra gli ambiti definitivi di tutela in conformità al PPAR, verificando e armonizzando le determinazioni degli strumenti urbanistici vigenti ove questi siano stati adeguati al PPAR stesso e introducendo se necessario, in modifica degli stessi, ulteriori e più dettagliate previsioni per assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici e il coordinamento delle tutele;
 - 4) dà attuazione agli obiettivi di qualità paesaggistica del PPAR;
 - 5) descrive ulteriori paesaggi locali per i quali prevedere specifiche misure di tutela e valorizzazione;
- d) identifica la vulnerabilità del territorio valutandone la localizzazione e la consistenza e in particolare:
- 1) rappresenta in cartografia adeguata le aree a rischio idrogeologico;
 - 2) valuta le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
 - 3) valuta il territorio in relazione alla pericolosità sismica;
- e) individua gli elementi fondamentali del sistema infrastrutturale dell'emergenza a livello intercomunale;

- f) precisa le scelte nel campo delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e in particolare:
- 1) individua i fabbisogni e i progetti di infrastrutture per la mobilità, definendone anche gli obiettivi di inserimento paesaggistico;
 - 2) definisce un progetto di mobilità sostenibile a scala intercomunale, anche fornendo indirizzi per il piano urbano della mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999);
 - 3) identifica la struttura della mobilità pedonale e ciclabile, con particolare riferimento alla rete della sentieristica storica o ambientale;
- g) definisce le scelte generali riguardo agli insediamenti che ricadono nell'ambito e in particolare:
- 1) stabilisce il dimensionamento massimo sostenibile per gli insediamenti, i servizi e le infrastrutture;
 - 2) indica gli specifici obiettivi di salvaguardia dei centri e delle parti storiche degli insediamenti, nonché le azioni previste per la loro qualificazione fisica e funzionale, di norma attraverso interventi di manutenzione, restauro e risanamento;
 - 3) individua le aree degradate con riferimento a quanto stabilito dalla l.r. 22/2011, indicandone le potenziali vocazioni;
 - 4) specifica obiettivi di qualità urbana per i diversi insediamenti presenti nell'ambito;
- h) determina le scelte per le aree produttive e in particolare:
- 1) individua le aree produttive idonee a essere ampliate per assumere rilievo intercomunale e gli ambiti più idonei alla localizzazione di nuove aree produttive di rilievo intercomunale, precisandone l'assetto infrastrutturale e le caratteristiche urbanistiche e funzionali;
 - 2) identifica le misure per trasformare le aree produttive esistenti in APEA;
 - 3) individua le aree produttive dismesse da rinaturalizzare, riqualificare o rifunzionizzare;
 - 4) applica quanto previsto dall'articolo 29 in caso di presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- i) detta i criteri generali, gli obiettivi specifici e gli indirizzi attuativi per la compensazione territoriale e la perequazione intercomunale all'interno dell'ambito ai fini dell'accordo di perequazione intercomunale di cui all'articolo

25, da stipulare successivamente all'approvazione del PISI.

3. Le previsioni del PISI:

- a) sono vincolanti per i Comuni;
- b) non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, salvo diversa indicazione del PISI stesso e salvi i casi in cui riproducono e specificano previsioni del PPAR o degli altri strumenti sovraordinati ai sensi delle normative di settore.

4. Il periodo di validità del PISI, che non può essere inferiore a dieci anni o superiore a quindici, è definito dai Comuni associati fin dal momento dell'adozione, tenendo conto delle dinamiche socio-economiche e delle caratteristiche del territorio. Il PISI resta comunque in vigore fino all'adozione del successivo.

5. I Comuni danno esecuzione alle previsioni del PISI mediante il POC.

Art. 17

(Procedimento di formazione del PISI)

1. Il PISI è approvato dalla CP costituita dal Presidente della Provincia, che la presiede, e dai Sindaci dei Comuni i cui territori sono ricompresi negli ambiti di pianificazione definiti nella deliberazione di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché dal rappresentante della Regione negli ambiti individuati dalla deliberazione medesima.

2. I Comuni prendono parte alla votazione delle deliberazioni della CP mediante attribuzione di pesature ai singoli voti dei rappresentanti, determinate in base ai seguenti criteri:

- a) 60 per cento sulla base della superficie del territorio comunale;
- b) 40 per cento sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT.

3. Il Presidente della Provincia e il rappresentante della Regione non hanno diritto di voto. A essi è riservato un diritto di veto nel caso di contrasto delle deliberazioni con le norme di legge o di non conformità delle stesse deliberazioni alle previsioni dei piani sovraordinati.

4. La CP è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di due terzi degli enti che ne fanno parte e in seconda convocazione con l'intervento della metà più uno degli enti costituenti.

5. Salva diversa disposizione regolamentare, le decisioni della CP sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata:

- a) in prima convocazione, dal pronunciamento degli enti che rappresentano i due terzi degli

enti che compongono la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione;

b) in seconda convocazione, dal pronunciamento degli enti che rappresentano almeno la metà più uno degli enti costituenti e il 51 per cento delle quote di partecipazione.

6. Ai componenti della CP non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.

7. In caso di ambiti interprovinciali, alla CP partecipano i Presidenti delle Province interessate e la presidenza spetta al Presidente della Provincia nella quale ricade la maggior parte del territorio dell'ambito.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, la CP adotta un proprio regolamento di funzionamento, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale previo parere del CAL.

9. Il PISI adottato dalla CP è depositato a disposizione degli enti e del pubblico, per sessanta giorni, presso la Provincia ed è pubblicato sui siti web dei Comuni, della Provincia e della Regione. Dell'avvenuto deposito è data altresì notizia mediante avviso pubblicato nel BUR e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BUR, chiunque può formulare osservazioni sui criteri, sulle scelte e sulle linee generali del PISI adottato, presentandole alla CP.

10. La CP esamina le osservazioni pervenute e approva il PISI nei centottanta giorni successivi a pena di decadenza, trasmettendolo contestualmente ai Comuni interessati.

11. Il PISI è pubblicato sui siti web dei Comuni, della Provincia e della Regione. Una copia cartacea è depositata presso la Provincia e presso ciascun Comune interessato. Dell'approvazione è dato avviso nel BUR.

12. Il PISI entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 11.

Art. 18

(Piano operativo comunale)

1. Il POC è lo strumento urbanistico che, sulla base delle indicazioni strutturali e strategiche del PISI e mediante la disciplina degli interventi sul territorio, definisce il disegno urbano finalizzato a migliorare la qualità della città e del paesaggio. Il POC viene predisposto in conformità alle previsioni del PPAR e del PISI e non può modificarne i contenuti, salvo quanto previsto al comma 6.

2. Il POC contiene in particolare:

a) la zonizzazione, l'assetto urbanistico, le de-

- stinazioni d'uso, i parametri urbanistici ed edilizi per l'intero territorio comunale;
- b) le eventuali ulteriori specificazioni degli standard stabiliti dal PISI;
 - c) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, con particolare riferimento agli strumenti della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 22/2011;
 - d) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;
 - e) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico, e degli spazi verdi intesi come sistema tendenzialmente continuo che integra l'insediamento e realizza la rete ecologica urbana;
 - f) le aree degradate individuate ai sensi della l.r. 22/2011, sulle quali è prevista la realizzazione di programmi di riqualificazione;
 - g) le misure volte a prevenire i rischi sismici e idrogeologici, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 26 novembre 2012, n. 35 (Disposizioni in materia di microzonazione sismica);
 - h) le misure volte ad attuare e incentivare il risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi della pianificazione energetico ambientale regionale;
 - i) i percorsi pedonali, ciclabili e il progetto di integrazione degli insediamenti con la mobilità sostenibile.

3. Il POC disciplina la realizzazione contestuale degli interventi e delle connesse dotazioni territoriali, ivi comprese le infrastrutture per la mobilità. A tale scopo può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 5, il valore e gli effetti del piano urbanistico attuativo ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.

4. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale e ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione. Costituisce inoltre strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali.

5. Il POC ha validità di almeno cinque anni e rimane efficace fino all'approvazione del successivo. Le sue previsioni, ancorché non attuate, non vincolano in ogni caso i POC seguenti.

6. Ove il POC preveda per la sua attuazione il ricorso ad accordi con soggetti privati deve darne specifica motivazione, con riguardo in particolare al perseguimento dell'interesse pubblico pena la nullità delle relative previsioni.

7. Il POC assicura il perseguimento degli standard di qualità di cui all'articolo 31 e può introdurre ulteriori specificazioni degli standard di qualità territoriale-urbana ed ecologico-ambientale fissati nel PISI, finalizzate al loro incremento qualitativo e quantitativo.

Art. 19

(Procedimento di formazione del POC)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. 22/2011, per l'approvazione, la variazione e l'aggiornamento del POC, il Comune attiva le forme di partecipazione e di consultazione dei Comuni contermini coinvolti nella redazione del PISI, nonché della Regione, delle Province e degli enti pubblici interessati per la definizione degli obiettivi e dei criteri della trasformazione urbana previsti nell'arco della legislatura regionale.

2. Il Comune adotta il POC allegando alla delibera di adozione le argomentazioni e valutazioni che giustificano le scelte effettuate e forniscono il rendiconto delle forme di partecipazione attuate.

3. Il POC adottato è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso il Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune, sul sito web del medesimo e sulle pagine locali di almeno un quotidiano a diffusione regionale ovvero due quotidiani per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i sessanta giorni del deposito, chiunque può formulare osservazioni e opposizioni sui criteri e sui contenuti urbanistici del piano adottato.

4. Il Comune, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 e, contestualmente, adotta definitivamente il POC con le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni. Decorso inutilmente detto termine, il POC decade e il Comune è tenuto a provvedere alla sua rielaborazione.

5. Il POC adottato ai sensi del comma 4 è inviato alla Provincia competente per territorio, che, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione, può formulare osservazioni relativamente alla conformità del POC con i contenuti del PISI, con la normativa vigente e con le previsioni degli altri piani sovraordinati. Nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il Comune approva il

POC previa motivata valutazione delle osservazioni pervenute ai sensi del presente comma.

6. Il POC è trasmesso, a fini conoscitivi, alla Regione e alla Provincia ed è depositato presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è reso noto mediante pubblicazione nel BUR, oltre che mediante l'affissione di manifesti.

7. Il POC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR, ai sensi del comma 6, dell'avviso dell'avvenuta approvazione.

Art. 20

(Strumenti attuativi)

1. Gli strumenti attuativi definiscono, nei casi individuati dal POC e secondo le modalità da questo stabilite, le trasformazioni puntuali per le aree cui si riferiscono.

2. Sono strumenti attuativi della trasformazione urbana quelli di cui all'articolo 7, comma 3, nonché gli altri piani previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, comunque denominati, finalizzati a rendere operativa la trasformazione e la riqualificazione urbana.

3. I Comuni possono attribuire alle disposizioni degli strumenti attuativi valore di titolo abilitativo per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti di legge e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo medesimo. Le eventuali varianti relative al titolo possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di variazioni al piano attuativo.

4. Gli strumenti attuativi comprendono in particolare i seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa, che precisa le prescrizioni e le previsioni del POC con riferimento all'area interessata ed è corredata dei seguenti allegati:
 - 1) analisi e ricerche svolte;
 - 2) specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche o di uso pubblico;
 - 3) relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dall'acquisizione e urbanizzazione di aree e la loro ripartizione tra Comune e privati;
 - 4) tempi previsti per l'attuazione, con indicazione delle relative priorità;
- b) copia della planimetria generale del POC, con l'individuazione dell'area interessata;
- c) planimetria del piano disegnata sulla mappa catastale, aggiornata con le costruzioni esistenti e dotata delle principali quote plani altimetriche, contenente i seguenti elementi:
 - 1) strade e altri spazi riservati alla viabilità

- dei veicoli a motore, delle biciclette e dei pedoni, con precisazione delle relative caratteristiche tecniche, quote altimetriche oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi dagli edifici esistenti; parcheggi, con individuazione delle aree destinate esclusivamente alle biciclette e separate da quelle destinate ai veicoli a motore;
- 2) edifici e impianti esistenti e in progetto;
 - 3) aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione edilizia, con indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi tra gli edifici, dell'utilizzazione e della sistemazione delle aree libere e di quelle inedificabili;
 - 4) eventuale delimitazione di comparti edificatori;
- d) progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;
- e) eventuale progetto planivolumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e indicazione delle tipologie edilizie;
- f) elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato, con indicazione di quelle soggette a esproprio;
- g) norme tecniche di attuazione.

5. Gli strumenti attuativi di iniziativa privata contengono, oltre agli elaborati di cui al comma 4, lo schema di convenzione da stipulare con il Comune.

6. Gli strumenti attuativi relativi alle zone totalmente o parzialmente tutelate come beni paesaggistici sono corredati, oltre che dagli elaborati di cui al comma 4, dei seguenti elementi:

- a) relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative in coerenza con le finalità indicate in sede di compilazione degli elenchi dei beni paesaggistici;
- b) descrizione documentata dei caratteri vegetazionali, morfologici, paesaggistici e storico-culturali;
- c) documentazione fotografica dello stato attuale e cartografie in scala non inferiore a 1:500;
- d) tavole di progetto che illustrino:
 - 1) le modificazioni morfologiche, vegetazionali e di ogni altro elemento naturale costitutivo del paesaggio;
 - 2) gli interventi in materia di consolidamento dei terreni, di regimazione delle acque e di protezione delle risorse idriche;
 - 3) le indicazioni tipologiche e costruttive e la destinazione d'uso delle opere e delle sistemazioni oggetto degli interventi.

7. I Comuni adottano gli strumenti di cui al comma 6 previo parere della commissione di cui all'articolo 8.

Art. 21

(Procedimento di formazione degli strumenti attuativi)

1. Gli strumenti attuativi di cui all'articolo 20 sono adottati dal Comune e depositati presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio. Durante tale periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni e opposizioni entro i trenta giorni successivi.

2. Gli elaborati sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia, la quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, della legge 47/1985.

3. Il Comune approva lo strumento motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia ovvero, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime e decidendo altresì in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 1.

4. Entro novanta giorni dall'approvazione dello strumento, il Comune trasmette alla Provincia e alla Regione copia della relativa deliberazione. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.

5. Agli strumenti attuativi che ricomprendono immobili soggetti alla disciplina del d.lgs. 42/2004 si applica quanto disposto dall'articolo 16, terzo e quarto comma, della legge 1150/1942.

Art. 22

(Piani di settore)

1. Il Piano regionale dei porti individua i porti e le strutture dedicate alla nautica da diporto che rivestono interesse regionale. Esso è approvato dall'Assemblea legislativa regionale ai sensi della normativa statale vigente e con le procedure di cui alla legge regionale in materia di programmazione.

2. Il piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), attua le previsioni del Piano regionale dei porti di cui al comma 1 per ciascuno di essi. Il piano regolatore portuale delimita l'ambito del porto definendone il perimetro e ne determina l'assetto complessivo, individuando le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica, di servizio passeggeri e alla pesca, nonché le aree dedicate alla nautica da diporto e ai correlati servizi commerciali e turistici con la relativa destinazione funzionale. Il piano regolatore portuale preve-

de altresì la localizzazione degli interventi da realizzare per lo svolgimento delle funzioni del porto, compresi i servizi connessi.

3. Il piano regolatore portuale di cui al comma 2, le sue varianti e gli adeguamenti tecnico-funzionali sono approvati secondo le procedure contenute nella normativa statale vigente e nelle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di cui al comma 1.

4. Il piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale previsti dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), è adottato dai Consorzi cui alla legge regionale 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale), in conformità alle previsioni del PTC e del PISI e inviato alla Provincia competente per territorio, la quale, entro trenta giorni dal ricevimento, convoca la CP decisoria che procede alla sua adozione e approvazione con le modalità stabilite dall'articolo 17 della presente legge, in quanto compatibili.

5. Il piano approvato ai sensi del comma 4 costituisce variante al POC dei Comuni interessati.

Capo III Disposizioni comuni e coordinamento delle procedure

Art. 23 *(Misure di salvaguardia)*

1. Dalla data di adozione del PPAR, del PTC e del PISI sono sospesi:

- a) l'esame dei provvedimenti riguardanti piani, programmi, progetti e altri interventi non coerenti con l'indicazione del piano adottato;
- b) l'adozione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 7, comma 3, relativi a strumenti urbanistici non conformi alle indicazioni del piano adottato.

2. Dalla data di adozione del POC è sospeso il rilascio dei permessi di costruire o l'efficacia degli atti equipollenti per opere o interventi in contrasto col medesimo.

3. Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre cinque anni dalla data di adozione.

4. L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa se lo strumento urbanistico decade, come previsto in particolare dagli articoli 15, comma 7, e 19, comma 4.

Art. 24

(Regole comuni per la formazione degli strumenti urbanistici intercomunali e comunali)

1. Ai sensi dell'articolo 9, nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici intercomunali e comunali sono assicurate adeguate forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini e delle associazioni portatrici di interessi diffusi e delle categorie economiche e sociali.

2. Le scelte contenute negli strumenti urbanistici debbono essere esplicitamente ed adeguatamente motivate, con particolare riferimento alle osservazioni e opposizioni presentate nell'ambito del procedimento.

3. I Comuni provvedono all'esame delle osservazioni e opposizioni presentate e motivano in merito all'accoglimento o al rigetto delle stesse. Per l'apposizione dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio deve essere garantito il contraddittorio degli interessati con l'amministrazione precedente ai sensi dell'articolo 11 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A).

4. Le disposizioni di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 in merito al procedimento di formazione, approvazione ed efficacia degli accordi di programma aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale che comportano la variazione del PISI o del POC sono specificate e integrate da quanto stabilito nei commi 5, 6 e 7.

5. Il Presidente della Regione o della Provincia o il Sindaco che, in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, intende promuovere un accordo di programma ai sensi del comma 4 convoca la conferenza preliminare di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000. Qualora sia verificata la possibilità del consenso unanime delle amministrazioni interessate alla stipula, la proposta di accordo, contenente le ragioni di prevalente interesse pubblico che ne hanno determinato la promozione, corredata del progetto, dei relativi elaborati e degli elaborati rappresentativi della variante urbanistica, nonché delle risultanze delle consultazioni pubbliche, è depositata presso le sedi degli enti partecipanti per sessanta giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo del Comune interessato. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni o proposte.

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osser-

vazioni o proposte, il Presidente della Regione o della Provincia o il Sindaco convoca tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla conclusione dell'accordo, che viene sottoscritto tenendo conto delle osservazioni e proposte presentate, individuando, ove necessario, i soggetti che provvedono alla vigilanza sulla sua esecuzione, nonché agli eventuali interventi sostitutivi.

7. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione delle varianti al PISI o al POC, purché l'assenso di ciascun Comune sia ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto medesimo. Il decreto è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante al PISI e al POC, nei restanti casi dall'autorità avente la competenza primaria alla realizzazione degli interventi. Il decreto è pubblicato nel BUR dopo la ratifica e sostituisce il titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi, a condizione che ne sussistano i requisiti di legge.

Art. 25

(Perequazione intercomunale)

1. Le Province promuovono la stipulazione di accordi di compensazione territoriale e di perequazione tra i Comuni, quali modalità di compensazione e di riequilibrio delle differenti opportunità riconosciute alle diverse realtà locali e degli oneri di tutela ambientale o di altra natura gravanti su di esse. Gli accordi possono essere previsti nei PISI come strumento per la loro attuazione.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono tra l'altro disciplinare la costituzione di un fondo nel quale i Comuni conferiscono una quota delle entrate conseguenti alla realizzazione di interventi individuati negli accordi medesimi, con particolare riguardo alle previsioni di insediamenti industriali, artigianali e commerciali. Il fondo è ripartito tra i Comuni partecipanti secondo criteri individuati negli stessi accordi e tesi a favorire l'equa distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla trasformazione territoriale.

3. Al fine di realizzare un assetto territoriale più equilibrato e di tutelare con maggiore efficacia il paesaggio, all'interno degli ambiti di pianificazione può essere previsto, mediante la sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo, il trasferimento tra i Comuni di quote di edificazione già prevista dagli strumenti di pianificazione.

4. La Giunta regionale approva apposite linee guida circa i contenuti, i criteri e le modalità della perequazione intercomunale.

Art. 26*(Accordi territoriali)*

1. Per le finalità della presente legge, il Comune, la Provincia o la Regione, in base all'interesse prevalente, possono promuovere la conclusione di apposito accordo territoriale ai fini della condivisione di obiettivi e scelte strategiche nel governo del territorio, del coordinamento degli strumenti della pianificazione e dell'attuazione del PISI.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 in particolare adottano apposito accordo territoriale per l'istituzione delle CP decisorie di cui agli articoli 17 e 27.

3. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto, la disciplina degli accordi tra amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 27*(Conferenze di pianificazione)*

1. I Comuni, la Provincia o la Regione convocano CP consultive o decisorie per l'esercizio delle funzioni di pianificazione disciplinate dalla presente legge.

2. La CP consultiva ha lo scopo di costruire un quadro conoscitivo del territorio, dei limiti e delle condizioni per un suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari circa gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e gli effetti significativi sull'ambiente e il territorio che possono derivare dalle scelte di pianificazione prefigurate. A tali fini l'amministrazione precedente sottopone alla CP un documento preliminare che descrive il quadro conoscitivo di ciascun sistema o elemento territoriale oggetto del piano, gli obiettivi e le scelte di pianificazione e formula una prima valutazione circa la loro ricaduta ambientale.

3. L'amministrazione precedente garantisce la partecipazione alla CP di cui al comma 2 di tutti gli enti titolari di funzioni attinenti l'uso del territorio, nonché l'acquisizione in sede alla medesima delle valutazioni e delle proposte delle associazioni portatrici di interessi diffusi e delle categorie economiche e sociali presenti nel territorio di riferimento. I lavori della CP non possono superare il termine di novanta giorni, decorso inutilmente il quale l'amministrazione precedente elabora comunque il verbale conclusivo, valutando le risultanze raggiunte a quella data e le posizioni già espresse. Degli esiti della CP è

data pubblicità nelle forme ritenute più opportune.

4. La CP decisoria ha il compito di approvare strumenti di pianificazione condivisi o in forma associata e a essa partecipano tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento di approvazione degli strumenti medesimi. Ogni amministrazione partecipa con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti a esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'ente rappresentato. Il rappresentante della Regione è nominato dalla Giunta regionale.

5. Le amministrazioni di cui al comma 4 stipulano apposito accordo territoriale ai sensi dell'articolo 26 mediante il quale sono definite in particolare le modalità di funzionamento della CP, le forme di partecipazione di ciascun ente all'attività tecnica di predisposizione del piano e la ripartizione delle relative spese.

6. Hanno in particolare carattere decisivo le CP previste dagli articoli 15, 17 e 22 per l'approvazione rispettivamente del PTC, del PISI e del piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

Art. 28

(Coordinamento con le procedure per il SUAP)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della l.r. 22/2011, nei Comuni in cui il POC non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale documentate ai sensi del comma 2, pur tenendo conto di quelle dei Comuni confinanti o di quelle ricadenti nell'area vasta del PISI, l'interessato può richiedere al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione in seduta pubblica della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e alle altre normative di settore.

2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alla documentazione prevista l'interessato presenta una relazione che illustra il piano di sviluppo aziendale e precisa le motivazioni per le quali è necessario l'intervento, le caratteristiche e le finalità produttive ed economiche dell'insediamento, le ricadute in termini occupazionali, le conseguenze in caso di mancata realizzazione, l'arco temporale di previsione e di realizzazione del piano medesimo.

3. Il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la completezza formale della documentazione e, attestata la mancanza o insufficienza delle aree

ai sensi del comma 1, convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990. In tale sede, il responsabile della competente struttura organizzativa comunale illustra gli effetti dell'intervento rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente. In caso invece di esito negativo della verifica documentale, il responsabile del SUAP richiede le integrazioni necessarie assegnando un termine ininterrottivo non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale dispone l'archiviazione dell'istanza.

4. Contestualmente alla convocazione della conferenza di cui al comma 3, il responsabile del SUAP dispone la pubblicazione dell'istanza e dei relativi allegati nei siti web del Comune e del SUAP per venti giorni. Della pubblicazione è dato avviso nell'albo pretorio e sulle pagine locali di almeno un quotidiano a diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro il termine della pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni, che vengono esaminate in sede di conferenza di servizi.

5. Qualora l'intervento in variante urbanistica sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), la stessa è svolta nell'ambito della conferenza di servizi. Il responsabile del SUAP, contestualmente alla verifica della completezza formale della documentazione o alla convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, trasmette all'autorità competente l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA). Entro dieci giorni dal ricevimento dell'elenco, l'autorità competente può richiederne l'integrazione. Gli SCA si pronunciano entro trenta giorni dalla prima seduta della conferenza. L'autorità competente emette parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento del parere degli SCA e comunque entro sessanta giorni dall'effettuazione della prima seduta della conferenza.

6. All'esito della conferenza di servizi, nella quale la Provincia esprime le osservazioni di cui all'articolo 19, comma 5, il verbale è trasmesso al Comune per essere sottoposto alla prima seduta utile del Consiglio comunale. Il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di approvazione della variante urbanistica, rilascia il titolo abilitativo unico. In caso di mancata approvazione, conclude il procedimento con il rigetto dell'istanza. Gli interventi relativi al progetto sono avviati e conclusi dal richiedente con le modalità previste dall'articolo 15 del d.p.r. 380/2001. Il mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo unico comporta la decadenza del titolo medesimo, della quale è data tempestiva comunicazione agli enti interessati.

7. Non costituiscono variante urbanistica e possono quindi essere autorizzate le modifiche al progetto approvato che non lo alterano in modo sostanziale e in ogni caso non comportano mutamento della destinazione d'uso, aumento di unità immobiliari, del volume o delle superfici e modifiche delle altezze. Le destinazioni e i parametri urbanistici conseguenti al rilascio del titolo abilitativo unico possono essere modificati a seguito di varianti al PISI, al POC o agli strumenti urbanistici attuativi approvate ai sensi della legislazione vigente.

8. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione del territorio, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento. In caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

9. Se la soddisfazione delle esigenze di cui al comma 1 richiede l'adozione di una variante al PISI, il responsabile del SUAP convoca, nel termine di cui al comma 3, anche la CP di cui all'articolo 17, la quale si esprime entro sessanta giorni. In caso di decisione favorevole, la stessa è trasmessa ai Comuni interessati. Si applicano i commi 11 e 12 del medesimo articolo 17 e la conferenza dei servizi di cui al presente articolo prosegue i lavori in base a quanto in esso previsto.

Art. 29

(Pianificazione territoriale in presenza di impianti a rischio di incidente rilevante)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del DPCM di trasferimento delle competenze amministrative in materia di rischio di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), individua, in attuazione del Decreto del Ministro lavori pubblici 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), specifici requisiti e criteri nei seguenti casi:

- a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
- b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 ago-

sto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

c) nuovi insediamenti o infrastrutture intorno agli stabilimenti esistenti.

2. In coerenza con quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 1, il PISI individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione ai sensi del d.lgs. 334/1999. A tal fine il PISI comprende l'elaborato tecnico denominato Rischio di incidenti rilevanti (RIR) di cui al d.m. 9 maggio 2001.

3. I Comuni in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante e i Comuni limitrofi che subiscono gli effetti dell'area di danno degli stabilimenti medesimi adeguano gli strumenti urbanistici alla deliberazione di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della stessa.

4. L'assenza dell'elaborato tecnico RIR di cui al d.m. 9 maggio 2001 costituisce impedimento all'avvio procedurale di qualsiasi nuovo strumento urbanistico o sua variante, compresi i procedimenti amministrativi che concorrono comunque a modificare la strumentazione urbanistica vigente all'interno delle aree da sottoporre a specifica regolamentazione e alle aree di danno che si riferiscono agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Art. 30

(Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di Regione, Province e Comuni)

1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei Comuni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti ovvero comporti modifiche volumetriche di tali beni superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal POC, costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo ed è sottoposto alle osservazioni della Provincia ai sensi dell'articolo 19 della presente legge.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, ciascuno dei termini di cui all'articolo 19 è ridotto alla metà.

3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, qualora riguardi il patrimonio della Regione o delle Province e comporti variante al POC, è trasmesso al Comune, che adotta la

variante secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.

4. In caso di adozione di variante al PISI, l'ente proprietario convoca, nel termine di cui al comma 3, anche la CP di cui all'articolo 17, la quale si esprime entro trenta giorni. In caso di decisione favorevole, la stessa è trasmessa ai Comuni interessati e si applicano i commi 11 e 12 del medesimo articolo 17.

Capo IV **Qualità del sistema territoriale e** **monitoraggio delle trasformazioni**

Art. 31 *(Standard di qualità)*

1. Per standard di qualità territoriale-urbana si intende il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e di quello delle attrezzature e spazi collettivi idonei a soddisfare le esigenze degli abitanti. Lo standard attiene in particolare alla tipologia e alla quantità di tali dotazioni, nonché alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per le persone di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica.

2. Per standard di qualità ecologico-ambientale si intende il grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale e di miglioramento della salubrità del territorio dell'ambito di pianificazione nel suo insieme e dei diversi ambienti urbani che lo compongono. Lo standard attiene:

- a) alla limitazione del consumo delle risorse non rinnovabili;
- b) alla riduzione del consumo energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili;
- c) alla prevenzione degli inquinamenti;
- d) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi dell'attività umana, anche ai fini della conservazione della biodiversità e della costruzione della REM;
- e) al potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche e ambientali finalizzate in particolare al miglioramento della qualità dell'aria, alla corretta gestione delle acque e alla creazione di una quota opportuna di aree boscate nei pressi delle aree maggiormente urbanizzate, alla riduzione dei rischi e alla sicurezza idrogeologica.

3. Sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spa-

zi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, fatta salva la possibilità per i Comuni di stabilire dotazioni ulteriori che siano rese necessarie da particolari caratteristiche del contesto o dalla natura degli interventi proposti:

- a) 30 metri quadrati per ogni abitante insediato o insediabile nelle nuove aree urbanizzabili o nelle aree oggetto di rilevanti trasformazioni urbane, ai sensi della l.r. 22/2011, fissando la corrispondenza di 120 metri cubi di volume edificabile per ogni abitante, per funzioni quali:
- 1) l'istruzione;
 - 2) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;
 - 3) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
 - 4) le attività culturali, associative e politiche;
 - 5) il culto;
 - 6) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive, comprese piazze e viali alberati;
 - 7) altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi o da destinare a verde per la qualificazione ecologica dell'abitato, cioè per la diminuzione della percentuale di aree impermeabilizzate, per la realizzazione della rete ecologica a scala intercomunale e comunale, per il miglioramento del microclima, per la riduzione degli elementi inquinanti;
 - 8) parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento;
- b) una quota non inferiore al 10 per cento della superficie territoriale dei nuovi insediamenti residenziali da destinare a edilizia residenziale sociale;
- c) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 metri quadrati per ogni 100 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
- d) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15 per cento della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.

4. Per i Comuni di piccola dimensione demografica fino a tremila abitanti, le quote di cui al comma 3 possono essere motivatamente diminuite fino a un massimo del 25 per cento e compensate in sede di PISl attraverso gli accordi di perequazione territoriale che valutano anche l'accessibilità ai servizi nell'area vasta.

5. La Giunta regionale adotta le linee guida per migliorare le prestazioni ambientali e qualitative degli insediamenti, fissando anche valori

quantitativi minimi da conseguire nei diversi ambiti territoriali e urbani per i servizi nell'area vasta. Promuove altresì i concorsi di progettazione e i concorsi di idee finalizzati a migliorare la qualità urbana.

Art. 32

(Aree produttive ecologicamente attrezzate)

1. Sono APEA le aree destinate ad attività industriali, artigianali e commerciali dotate di requisiti urbanistico-edilizi e ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, sistemi tecnologici e servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria atti a garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali e il risparmio energetico.

2. La Giunta regionale emana linee guida mediante le quali tra l'altro definisce:

- a) i requisiti urbanistico-territoriali, edilizi e ambientali di qualità;
- b) le infrastrutture, i sistemi tecnologici e i servizi di cui devono essere dotate le aree, le modalità di utilizzo da parte delle imprese, nonché le forme di gestione unitaria;
- c) i criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti come APEA;
- d) i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle APEA;
- e) i criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle APEA;
- f) le modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale anche di area e la loro successiva certificazione;
- g) le modalità per l'eventuale acquisizione dei terreni compresi nelle APEA.

3. L'individuazione e l'attestazione delle APEA sono effettuate dalla Provincia in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 2.

4. I Comuni possono affidare la gestione delle infrastrutture e dei servizi delle APEA ai Consorzi di sviluppo industriale di cui alla l.r. 48/1996, mediante la stipula di apposita convenzione.

Art. 33

(Osservatorio regionale del territorio e del paesaggio)

1. Presso la struttura organizzativa regionale competente è istituito, anche ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del d.lgs. 42/2004, l'Osservatorio regionale del territorio e del paesaggio.

2. L'Osservatorio in particolare effettua analisi conoscitive e interpretative integrate per il territorio regionale e per parti di esso, individua

tempestivamente le criticità, stimola buone pratiche di governo del territorio e del paesaggio, svolge funzioni di monitoraggio delle trasformazioni realizzate anche al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità e delle strategie indicati nel PPAR e nel DST, promuove lo scambio di conoscenze del territorio e del paesaggio tra cittadini e istituzioni anche ai sensi dell'articolo 133 del d.lgs. 42/2004 e della Convenzione europea sul paesaggio.

3. L'Osservatorio collabora con i soggetti del governo del territorio e con i soggetti che svolgono ricerca scientifica, nonché con le associazioni e istituzioni culturali, sociali ed economiche e i gruppi di cittadinanza attiva presenti nel territorio regionale, anche attivando specifici laboratori per la costruzione partecipata di conoscenze e strategie comuni.

4. L'Osservatorio realizza e gestisce il sistema informativo territoriale ambientale e cartografico (SITAC), attraverso cui provvede alla realizzazione, all'aggiornamento, alla raccolta, alla diffusione e alla conservazione delle informazioni cartografiche, territoriali e ambientali, e in particolare provvede:

- a) alla formazione, all'aggiornamento e alla diffusione della banca dati cartografica, di base e tematica, in scala 1:10.000;
- b) alla formazione, alla conservazione e all'aggiornamento dell'archivio cartografico regionale, che cura la raccolta e la diffusione dell'informazione cartografica e territoriale relativa al territorio regionale. Presso l'archivio cartografico regionale sono depositate per la visione le banche dati delle cartografie di base e tematiche prodotte dalla Regione, le riprese aerofotogrammetriche e satellitari. Gli enti pubblici e i soggetti che gestiscono servizi di interesse pubblico, operanti nel territorio regionale, comunicano annualmente all'archivio cartografico regionale le caratteristiche della cartografia, di base e tematica, da loro eventualmente prodotta;
- c) al costante aggiornamento e adeguamento delle tecnologie utilizzate per la raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni territoriali e cartografiche anche in coordinamento con altre Regioni. A tal fine partecipa alla realizzazione dell'infrastruttura dei dati territoriali nazionale ed europea, in attuazione della direttiva 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea - INSPIRE);
- d) a garantire agli enti pubblici, alle istituzioni scientifiche e culturali e ai cittadini interessati

- il diritto di accesso ai dati e ai documenti cartografici;
- e) a coordinare e fornire supporto tecnico alle iniziative degli enti pubblici volte alla realizzazione di banche dati territoriali e cartografiche, anche mediante la definizione di standard e specifiche tecniche;
 - f) a promuovere l'adozione da parte degli enti locali di procedure e modulistiche informatiche utilizzabili on line;
 - g) a ogni altro adempimento in materia di banche dati territoriali e cartografiche di interesse regionale.

5. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

Capo V **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 34 *(Adeguamento del PPAR vigente)*

1. La Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 156 del d.lgs. 42/2004, verifica la conformità tra le disposizioni del vigente PPAR e le previsioni dell'articolo 143 del predetto decreto. In mancanza di tale conformità, al fine di perseguire gli obiettivi e di dettare le prescrizioni e gli indirizzi di cui al citato articolo 143, la Regione adegua il PPAR alle prescrizioni del d.lgs. 42/2004 integrando i contenuti del piano vigente, mediante l'approvazione di un'apposita variante.

2. Per l'approvazione della variante si applica la disciplina procedimentale contenuta nell'articolo 11.

Art. 35 *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2014 l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 42205 "Sistema informativo territoriale – corrente" e nell'UPB 42206 "Sistema informativo territoriale – investimento" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

Art. 36*(Norme transitorie e finali)*

1. Le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, per i Comuni e gli Enti parco non inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 6, sono temporaneamente conferite alla Provincia ovvero, per le Province non inserite nell'elenco, sono temporaneamente esercitate dalla Regione.

2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 25, comma 4, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 32, comma 2, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di adozione della medesima deliberazione, i nuovi insediamenti produttivi sono caratterizzati come APEA e sono individuati prioritariamente nelle aree contigue a quelle esistenti, anche al fine di concorrere alla qualificazione di queste e di sopperire alle eventuali carenze di impianti, di infrastrutture o servizi.

4. La Giunta regionale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 31, comma 5, e 33, comma 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'Assemblea legislativa regionale approva il DST entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In fase di prima applicazione, al fine di agevolare il processo di avviamento del nuovo sistema di pianificazione territoriale, la Giunta regionale, attivate le opportune consultazioni con le associazioni degli enti locali e acquisiti i pareri delle conferenze provinciali delle autonomie convocate anche in sede congiunta e del CAL, definisce gli ambiti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche dei territori interessati, con particolare riguardo alle relazioni socio-economiche e funzionali interne ai medesimi;
- b) delle forme associative tra gli enti locali già esistenti;
- c) delle articolazioni degli ambiti di paesaggio definiti dal PPAR vigente;
- d) delle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti.

7. Le Province convocano le CP per l'approvazione del PISI entro sei mesi dalla definizione degli ambiti di cui al comma 6.

8. Nei tre anni successivi all'adozione della deliberazione di cui al comma 6, le CP approvano il PISI e, nei due anni successivi a tale approvazione, i Comuni approvano il POC.

9. Nei termini indicati al comma 8, con l'approvazione dei PISI e dei POC i Comuni provvedono all'adeguamento al PAI stabilito dall'articolo 24 delle norme di attuazione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 gennaio 2004, n. 116.

10. Fino all'adozione del PISI:

- a) le Province non possono adottare nuovi PTC o varianti ai PTC vigenti. Sono fatti salvi i PTC o loro varianti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) i Comuni non possono adottare nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti. Sono fatte salve:
 - 1) le varianti al PRG che non incidono sul suo dimensionamento globale e non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione, alla distribuzione dei carichi insediativi e alla dotazione degli standard di cui al d.m. 1444/1968;
 - 2) le varianti al PRG finalizzate alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili, al recupero delle aree urbane degradate od oggetto di bonifica ambientale ovvero riguardanti opere pubbliche o programmi o progetti oggetto di finanziamento pubblico;
- c) i Consorzi di sviluppo industriale non possono adottare nuovi piani regolatori ai sensi dell'articolo 22, comma 4.

11. Fino all'adozione del POC:

- a) è consentita l'adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all'ampliamento delle strutture edilizie di attività produttive insediate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché le nuove aree siano contigue all'insediamento urbanistico esistente;
- b) i Comuni possono prevedere specifiche varianti urbanistiche con le procedure di cui all'articolo 26 ter della l.r. 34/1992 finalizzate alla valorizzazione dei patrimoni edilizi immobiliari della Regione, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario regionale. In tali casi i Comuni possono utilizzare criteri di perequazione e di compensazione con i proprietari interessati.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano agli interventi disciplinati dalla l.r. 22/2011. Nelle aree ricomprese nei PORU, per le opere pubbliche o di interesse pubblico è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'articolo 14 del d.p.r. 380/2001, anche per il mutamento di destinazione d'uso.

13. Fino alla data di entrata in vigore del POC, nei Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora

dotati di strumento urbanistico generale adeguato al PPAR ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 34/1992, le Province:

- a) esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 7, comma 5;
- b) esprimono parere sugli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone totalmente o parzialmente soggette a vincolo paesaggistico di cui all'articolo 20, comma 6. A tal fine, il Comune entro trenta giorni dall'adozione trasmette il piano alla Provincia, che si esprime nei successivi sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, che può essere sospeso una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni, il parere si intende favorevole.

14. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce e aggiorna almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 16 del d.p.r. 380/2001. Nel caso di mancata definizione delle suddette tabelle e fino alla loro approvazione, i Comuni provvedono in via transitoria con proprio atto.

15. I vigenti strumenti urbanistici generali dei Comuni continuano a produrre effetti fino alla data di entrata in vigore del POC. Le norme abrogate dall'articolo 37, fatta eccezione per la legge regionale di cui al comma 1, lettera g), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi, ove necessario e in quanto compatibili, fino alla completa entrata a regime della disciplina di cui alla presente legge.

Art. 37
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio);
- b) l.r. 24 febbraio 1997, n. 18 (Modifica della Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio");
- c) l.r. 17 dicembre 1999, n. 35 (Disposizioni in materia di informazione territoriale e cartografia regionale);
- d) l.r. 16 agosto 2001, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente: "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio");
- e) l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);
- f) l.r. 16 dicembre 2005, n. 34 (Modifiche alla

L.R. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”);

g) l.r. 27 novembre 2008, n. 34 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

h) l.r. 21 gennaio 2011, n. 2 (Modifica alla Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34: “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”).

2. Sono altresì abrogati:

a) l'articolo 6 della l.r. 29 aprile 1996, n. 16 (Interventi per incentivare l'uso della bicicletta e per la creazione di percorsi pedonali sicuri);

b) il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale);

c) l'articolo 84 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa);

d) la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 4 ottobre 2004, n. 18 (Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale. Attuazione della Direttiva 96/82/CE);

e) l'articolo 13 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000);

f) l'articolo 27 della l.r. 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010);

g) il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione. Legge Finanziaria 2011);

h) l'articolo 14 della l.r. 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”).